

La Giunta della Società della Salute di Firenze

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione costitutiva e lo Statuto del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato "Società della Salute di Firenze";
- a seguito della stipula, in data 26/07/04, della Convenzione costitutiva da parte degli enti consorziati con propria deliberazione n.1 del 30/07/04 si è insediata la Giunta Consortile e sono stati nominati i componenti dell'Esecutivo;
- con la sottoscrizione della convenzione costitutiva, la SdS è subentrata agli enti consorziati nelle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio assistenziali, socio sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base di rispettiva competenza nel territorio corrispondente alla zona-distretto di Firenze;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 17.7.2006 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 542 del 19.7.2006 è stata prorogata fino al 31.12.2007 l'attività sperimentale del Consorzio ed è stata altresì disposta la proroga parziale dell'Accordo di Programma Comune/Azienda Sanitaria di Firenze sottoscritto in data 29.12.2000;
- in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche ed integrazioni alla Convenzione costitutiva, approvate con i sopra citati atti del Consiglio Comunale e dall'Azienda Sanitaria;
- a seguito della riconferma dei suoi componenti, con propria deliberazione n. 6 del 26.7.2006 si è insediata la Giunta Consortile e con deliberazione n. 7 del 26.7.2006 sono stati nominati i componenti dell'Esecutivo;
- con deliberazione di Giunta n. 17 del 21.11.2007, la SdS ha proposto agli enti consorziati di la proroga di 4 mesi, fino al 30 aprile 2008, della durata sperimentale della Società della Salute di Firenze; stabilendo altresì che, dopo tale data e nelle more degli adeguamenti di carattere normativo finalizzati alla revisione dell'assetto organizzativo e di governo dei servizi sociosanitari territoriali, la SdS assicurerà la continuità delle attività del Consorzio sino al termine che sarà stabilito dalla Regione toscana per conformare al nuovo assetto normativo gli atti fondamentali del Consorzio;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 10/12/2007 e del D.G. dell'Azienda Sanitaria n. 1014 del 28/12/2007 gli Enti consorziati hanno aderito alla suddetta proposta di proroga del Consorzio

Vista la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 "Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e segnatamente:

- il capo III bis "Società della Salute", art. 71 bis e ss, che disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;
- l'art. 142 bis "norme transitorie", che al comma 6 attribuisce alle Società della Salute esistenti un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per adeguarsi alle disposizioni del capo III bis, di cui al punto precedente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta SdS n. 18 del 22/12/2008: “Adozione dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007”

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta SdS n. 20 del 22/12/2008: “Adeguamento dell’assetto istituzionale della SdS alla legge regionale 60/08. Proroga accordo di programma tra Comune e Azienda USL 10 di Firenze per la realizzazione in forma integrata dell’attività di integrazione socio-sanitaria”

PRESO ATTO che la legge n. 104/92 (“*Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*”) detta nei suoi vari articoli gli interventi a favore delle persone con disabilità, riconoscendo a tutti i cittadini gli stessi diritti e precisando, all’art. 8, lettera e), che il loro inserimento e la loro integrazione sociale possono essere favorite anche con iniziative effettuate nel tempo libero;

RILEVATO che, a partire dal 1990, il Comune di Firenze ha attivato percorsi agevolati per la fruizione di soggiorni vacanza nel periodo estivo da parte di persone con disabilità, con complesse problematiche socio-sanitarie, in collegamento con il progetto assistenziale definito dai servizi territoriali;

VISTI i risultati positivi derivanti dall’organizzazione di detti soggiorni, sia per gli utenti, per i quali tale esperienza si è configurata, oltre che come assistenza, anche come occasione di socializzazione, sia per le loro famiglie per le quali si è configurata come un aiuto concreto nella cura e nell’assistenza della persona con disabilità;

DATO ATTO che il Piano Integrato di Salute 2008 - 2010 adottato dalla Giunta della Società della Salute con delibera n°18 del 22/12/2008 prevede il servizio di soggiorni vacanza per persone disabili con complesse problematiche socio-sanitarie nel periodo estivo in alberghi situati presso località turistiche (marine o montane) o presso strutture attrezzate denominate “case vacanza” con lo scopo di valorizzare il tempo libero e favorire la socializzazione, la comunicazione e la solidarietà;

RICHIAMATE:

- la convenzione tra il Comune di Firenze e l’ASP Sant’Ambrogio per lo sviluppo del “Polo fiorentino sulla disabilità”, approvata con Delibera dell’Esecutivo SdS n. 16 del 26 marzo 2008 e rinnovata, con determinazione dirigenziale n. 09/3990, fino al 30 settembre 2009;
- la convenzione tra il Comune di Firenze e l’ASP Sant’Ambrogio per la realizzazione del servizio “Soggiorni vacanza per persone con disabilità – Estate 2008”, rinnovabile anche per gli anni successivi;

CONSIDERATO che, per la complessità dell’intervento, si rende necessario approvare un apposito disciplinare per la realizzazione dei soggiorni vacanza per persone con disabilità, in cui sono definite, in via preventiva, le condizioni di accesso, la tipologia del soggiorno e dei servizi erogati, le procedure per l’ammissione, nonché le quote di partecipazione a carico dell’utenza;

VISTO il “Disciplinare per l’organizzazione del servizio di soggiorno vacanza per persone con disabilità (anno 2009)”, allegato e parte integrante del presente atto;

RITENUTO pertanto:

- di approvare il “Disciplinare per l’organizzazione del servizio di soggiorno vacanza per persone con disabilità (anno 2009)”, allegato e parte integrante del presente atto;
- di dare mandato al Comune di Firenze per il rinnovo, per l’estate 2009, della convenzione con l’ASP Sant’Ambrogio per la realizzazione del servizio “Soggiorni vacanza per persone con disabilità”;
- di stabilire in € 270.000,00 il corrispettivo previsto dalla convenzione in favore dell’ASP Sant’Ambrogio, con l’obiettivo di raggiungere la dimensione presuntiva del servizio tramite l’eventuale modulo aggiuntivo che l’ASP stessa può realizzare, a norma dell’articolo 13 del disciplinare, tramite risorse proprie e/o attribuite;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.Lgs. 267/00;

Previa adozione da parte dell’Esecutivo della SdS, ai sensi dell’art. 17, comma 3° dello Statuto;

Con le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare il “Disciplinare per l’organizzazione del servizio di soggiorno vacanza per persone con disabilità (anno 2009)”, allegato e parte integrante del presente atto;
2. di dare mandato al Comune di Firenze per il rinnovo, per l’estate 2009, della convenzione con l’ASP Sant’Ambrogio per la realizzazione del servizio “Soggiorni vacanza per persone con disabilità”;
3. di stabilire in € 270.000,00 il corrispettivo previsto dalla convenzione in favore dell’ASP Sant’Ambrogio, con l’obiettivo di raggiungere la dimensione presuntiva del servizio tramite l’eventuale modulo aggiuntivo che l’ASP stessa può realizzare, a norma dell’articolo 13 del disciplinare, tramite risorse proprie e/o attribuite;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
5. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove vi rimarrà per 10 giorni consecutivi;
6. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti

Il presidente SdS
Ass. Graziano Cioni

Il direttore SdS
Dr. Riccardo Poli

SOGGIORNI VACANZA PER PERSONE CON DISABILITA' (ANNO 2009) DISCIPLINARE SULL' ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. SCOPI E FINALITA'

Il Comune di Firenze, da molti anni impegnato nella predisposizione di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità, pone tra i suoi obiettivi programmatici la ricerca e l'erogazione di risposte mirate e funzionali alle diverse esigenze, sia delle persone, che delle loro famiglie. Organizza a tale scopo un percorso agevolato per la fruizione di soggiorni vacanza nel periodo estivo da parte di persone con disabilità, con complesse problematiche socio-sanitarie, in collegamento con il progetto assistenziale definito dai servizi territoriali.

Il presente provvedimento regola pertanto le condizioni e le modalità di fruizione del sopracitato servizio, che verranno attuate avvalendosi della collaborazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Sant' Ambrogio nella sua veste di "Polo fiorentino sulla disabilità".

2. DESTINATARI

Possono partecipare ai soggiorni vacanza organizzati dal Comune di Firenze le persone con disabilità, residenti nel territorio comunale che presentano i seguenti requisiti:

- essere in carico ai Servizi Socio-Sanitari Territoriali (per coloro i quali detti Servizi valutino l'opportunità di integrare il progetto personale con la fruizione di soggiorni-vacanza), ovvero essere inseriti presso una struttura residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità convenzionata con Enti Pubblici;
- avere un età compresa tra 18 e 65 anni. Per garantire una continuità nella fruizione dei soggiorni vacanza possono comunque partecipare le persone con più di 65 anni che sono state ammesse al servizio negli ultimi cinque anni;
- disporre dell'attestato di invalidità civile a partire dal 74% e/o del riconoscimento handicap in condizioni di gravità ai sensi della legge n. 104/92;
- non ricevere interventi monetari da parte del Comune di Firenze destinati alla fruizione di soggiorni vacanza, anche effettuati da altri Enti Pubblici o Associazioni;
- non aver rinunciato ai soggiorni estivi svoltisi nel 2008, senza aver inviato comunicazione secondo le modalità e i tempi previsti dal Disciplinare di servizio.

3. TIPOLOGIA DEI SOGGIORNI

I soggiorni si svolgono in località marine e montane, presso strutture alberghiere o strutture denominate "case vacanza" e sono organizzati in turni di 15 giorni (14 notti), come di seguito indicati:

Strutture alberghiere

- dal 4 luglio al 18 luglio;
- dal 18 luglio al 1 agosto;
- dal 1 agosto al 15 agosto;
- dal 15 agosto al 29 agosto.

Case vacanza

- dal 6 luglio al 20 luglio;
- dal 20 luglio al 3 agosto;
- dal 3 agosto al 17 agosto;
- dal 17 agosto al 31 agosto.

4. ACCOMPAGNATORI

Per tutti i tipi di soggiorno di cui al punto 3, le persone ammesse possono individuare, se necessario, la figura di un accompagnatore, indicandolo all'atto dell'iscrizione.

La funzione dell'accompagnatore può essere svolta anche da un familiare capace di gestire la situazione in modo autonomo.

Per motivi di copertura assicurativa per infortuni personali e danni a terzi, l'accompagnatore deve avere un'età inferiore a 80 anni (alla data di conclusione del soggiorno).

Qualora l'interessato non riuscisse a reperire personalmente l'accompagnatore, può richiedere un operatore qualificato al soggetto gestore.

In questi casi il Comune di Firenze non interviene ad alcun titolo, sia nel reperimento, sia nei rapporti economici per il servizio richiesto, fatti salvi i servizi di cui al punto 5.

Possono essere invece previsti accompagnatori con un rapporto 1/2 a totale carico del Comune di Firenze e forniti dal soggetto gestore, qualora il Gruppo Distrettuale Handicap di cui al successivo punto 9 ne ravvisi la necessità.

5. SERVIZI EROGATI

Durante detti soggiorni sono assicurate agli utenti e ai loro accompagnatori le seguenti prestazioni:

- vitto, alloggio, bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 litro di acqua a pasto);
- servizio spiaggia (fornitura di ombrellone, sdraio e lettino);
- servizio di trasporto andata e ritorno;
- servizio di animazione (nella "casa vacanza").

6. NUMERO DELLE PERSONE AMMESSE AI SOGGIORNI

Il numero delle persone ammesse ai soggiorni viene individuato, secondo un'apposita graduatoria, in relazione al numero dei posti determinati sulla base del budget disponibile e del costo del servizio.

La graduatoria rimane comunque aperta e viene utilizzata ai fini dell'assegnazione dei posti che si rendono disponibili a seguito di rinunce.

7. PROCEDURE PER L'AMMISSIONE

Ai fini dell'ammissione al servizio la persona con disabilità o chi ne fa le veci deve compilare e firmare l'apposito modulo di domanda e presentarlo all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Sant'Ambrogio (Via Faenza, 103).

La raccolta delle domande avverrà nel periodo compreso tra il **20 aprile e il 30 aprile 2009 dal lunedì al venerdì con orario 9,00 – 13,00;**

Nella domanda deve essere indicato il turno di soggiorno prescelto e una seconda preferenza che viene utilizzata qualora la prima scelta non risulti disponibile.

8. QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Per l'anno 2009 sono previste due quote di partecipazione differenziate:

- per le strutture alberghiere € 300,00;
- per la "casa vacanza" € 250,00.

In caso di partecipazione ai turni del mese di agosto è prevista una maggiorazione di € 50,00 per entrambe le tipologie di soggiorno.

I beneficiari devono corrispondere al Comune di Firenze la quota di partecipazione prevista entro 15 giorni dalla data di partenza, dimostrando il suo avvenuto pagamento attraverso l'esibizione della relativa ricevuta di versamento all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Sant'Ambrogio (anche tramite recapito di copia a mezzo fax) o al personale del soggetto gestore addetto ai soggiorni. In caso contrario la partecipazione ai soggiorni non sarà consentita, fatte salve situazioni particolari debitamente autorizzate.

In caso di interruzione del soggiorno o di rinuncia del medesimo tre giorni prima della partenza la quota non viene rimborsata.

In caso di rinuncia prima della partenza per causa di forza maggiore (decesso, ricovero o gravi e documentati motivi sanitari e/o familiari), all'utenza viene rimborsata l'intera quota di partecipazione.

In caso di interruzione entro 5 giorni dall'inizio del soggiorno per causa di forza maggiore, come di sopra indicato, all'utente viene rimborsato il 50% della quota di partecipazione.

9. VALUTAZIONE DEL GRUPPO DISTRETTUALE HANDICAP

Una volta raccolte le domande, per le persone che risultano possedere i requisiti di accesso al servizio, il Gruppo Distrettuale Handicap, anche in riferimento agli ultrasessantacinquenni, provvede alla valutazione dei seguenti elementi:

a) Individuazione della necessità di accompagnamento

Il Gruppo Distrettuale Handicap può decidere se il beneficiario del servizio presenti:

- la possibilità di gestione autonoma (senza alcun accompagnatore);
- la necessità di un accompagnatore condiviso con un altro beneficiario del servizio (rapporto 1/2);
- la necessità di un accompagnatore individuale (rapporto 1/1);
- la necessità di un secondo accompagnatore (rapporto 2/1). Tale decisione deve essere adeguatamente motivata.

b) Concessione dell'esenzione dalla quota di partecipazione

Il Gruppo Distrettuale Handicap può decidere, motivandola adeguatamente, la concessione dell'esenzione dalla quota di partecipazione, qualora la situazione socio-economica del beneficiario del servizio e del suo nucleo familiare risulti essere particolarmente disagiata. L'esenzione riguarda esclusivamente la quota di partecipazione e non l'eventuale costo dell'accompagnatore individuale (rapporto 1/1) e, laddove necessario, del secondo accompagnatore (rapporto 2/1).

Ai fini di consentire un'adeguata valutazione dei richiedenti inseriti presso strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, il Gruppo Distrettuale Handicap è integrato da un operatore della struttura

10. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti, un'apposita Commissione tecnica, composta da un Dirigente della Direzione Sicurezza Sociale (o da un suo delegato), da due rappresentanti dell' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Sant' Ambrogio e dal Presidente della Consulta dell'Handicap (o un da un suo delegato), provvede a stilare la graduatoria sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:

<i>a) Grado di invalidità</i>	
74 – 89 %	2 PUNTI
90 – 100 %	4 PUNTI
100 % + accompagnamento	6 PUNTI
 <i>b) Attestazione handicap</i>	
Riconoscimento handicap in condizioni di gravità	4 PUNTI
 <i>c) Inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali</i>	
Ricovero in Istituto	5 PUNTI
Frequenza di un Centro Diurno	2 PUNTI
 <i>d) Situazione familiare (si fa riferimento al nucleo familiare anagrafico)</i>	
Persona che vive con genitori con più di 70 anni o con gravi patologie documentabili con apposita certificazione sanitaria	5 PUNTI
Persona che vive sola (*) o con una o più persone addette alla propria assistenza diverse dai soggetti previsti dall'art. 433 del Codice Civile;	3 PUNTI
(*) Questo punteggio non viene attribuito qualora la persona sia ricoverata in Istituto	
 <i>e) Situazione socio-economica</i>	
Persona che beneficia dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione	2 PUNTI

In caso di parità di punteggio, la Commissione Tecnica effettua un sorteggio.

11. SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Sant' Ambrogio provvede a inviare l'atto di autorizzazione alle persone a cui è stato concesso il servizio e la comunicazione di non ammissibilità alle persone escluse. Invia inoltre l'elenco delle persone ammesse, con relativa documentazione, al soggetto gestore.

12. CONTROLLI

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle informazioni contenute nella domanda di cui all'articolo 7, il Comune di Firenze, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettua controlli che interessano almeno il 20% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.

In caso di dichiarazione non veritiera il Comune di Firenze dichiara l'utente decaduto dal beneficio e segnala d'ufficio il fatto all'Autorità giudiziaria.

13. MODULO AGGIUNTIVO

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Sant'Ambrogio, tramite risorse proprie e/o attribuite, può realizzare in proprio un modulo aggiuntivo di servizio.

In tale caso andranno comunque applicate le regole di cui al presente disciplinare.

La quota di compartecipazione degli utenti rientranti nell'eventuale modulo aggiuntivo va pagata all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Sant'Ambrogio con modalità individuate dall'Azienda stessa.